PARLEMENTO EUROPEO

2004 *2009*

Commissione giuridica
Il Presidente

On. Jean-Marie Cavada
Presidente
Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni
BRUXELLES

Oggetto: Base giuridica della proposta di decisione del Consiglio sulla stipula, a nome dell'Unione europea, dell'accordo tra la Comunità europea e la Svizzera, relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda di asilo introdotta in uno degli Stati membri o in Svizzera (13049/2004 - COM(2004)0593 – 2004/0200(CNS) - C6-0240/2004)[1].

Signor Presidente,

con lettera del 27 gennaio 2005, il Suo predecessore, on. Jean-Louis Bourlanges, ha sottoposto, a norma dell'articolo 35, paragrafo 2, del regolamento, all'esame della commissione giuridica, la validità e la pertinenza della base giuridica della proposta della Commissione in oggetto. La proposta si basa sull'articolo 63, paragrafo 1, lettera a) in combinato disposto con la prima frase dell'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, e con l'articolo 300, paragrafo 3, primo comma, del trattato CE. Nella fattispecie, è richiesta la semplice consultazione del Parlamento.

Nelle riunioni del 3 febbraio e 31 marzo 2005, la commissione ha esaminato la succitata problematica.

L'accordo di cui trattasi riguarda i criteri e i meccanismi che consentono di determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda di asilo introdotta in uno Stato membro o in Svizzera. L'accordo configura un obbligo per la Svizzera di accettare e di applicare i regolamenti di Dublino e di Eurodac insediando un comitato misto composto da rappresentanti delle parti (la Comunità europea e la Svizzera) con poteri decisionali in taluni settori.

Si tratta ora di appurare se un tale comitato misto debba o meno essere considerato quale generatore di "un quadro istituzionale specifico che organizza procedure di cooperazione" ai

[1] Non ancora pubblica nella GU.

sensi dell'articolo 300, paragrafo 3, secondo comma, del trattato CE e che necessita pertanto del parere conforme del Parlamento europeo .

Dalla giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee (CGCE) risulta chiaramente che la scelta della base giuridica non è lasciata alla discrezione del legislatore comunitario bensì deve obbedire ad elementi oggettivi, soggetti al controllo giurisdizionale. Tra questi elementi figurano in particolare l'obiettivo ed il contenuto dell'atto giuridico[1].

Orbene, tenendo conto dell'oggetto e del contenuto della proposta di decisione del Consiglio recante stipula del succitato accordo con la Svizzera, il comitato misto può essere considerato come "un quadro istituzionale specifico".
Infatti un siffatto comitato misto comporta la creazione di una struttura organizzativa che disponga del potere discrezionale di prendere decisioni vincolanti per le parti aderenti all'accordo, con specifico riferimento al ripristino di tale accordo ed alla risoluzione delle controversie.

Pertanto, la base giuridica della proposta di decisione del Consiglio in oggetto non è corretta, poiché essa avrebbe dovuto indicare l'articolo 300, paragrafo 3, secondo comma, del trattato CE che prevede la procedura del parere conforme anziché l'articolo 300, paragrafo 3, primo comma del trattato CE, che prevede la procedura del parere semplice .

Nella riunione del 31 marzo 2005 la commissione giuridica, alla luce delle predette considerazioni e su proposta del relatore per le basi giuridiche, on. Manuel Medina Ortega, ha pertanto deciso all'unanimità[2], che la base giuridica della proposta di decisione del Consiglio in oggetto dovrebbe far menzione dell'articolo 300, paragrafo 3, secondo comma, del trattato CE e non già del primo comma della stessa disposizione.

Pertanto, la commissione giuridica reputa opportuno che il Parlamento europeo chieda di essere nuovamente consultato sulla stipula del succitato accordo.

Voglia gradire, onorevole Presidente, i sensi della mia profonda stima.

Giuseppe Gargani

[1] Cfr. sentenza CGCE del 23 febbraio 1999 nella causa C-42/97, Parlamento/Consiglio, Rac. 1999, pag. I-869, punto 36.
[2] Erano presenti al momento della votazione gli onn. Andrzej Jan Szejna (presidente f.f.), Manuel Medina Ortega (relatore per parere in sostituzione di Nicola Zingaretti), Alexander Nuno Alvaro (in sostituzione di Antonio Di Pietro), Maria Berger, Marek Aleksander Czarnecki, Bert Doorn, Piia-Noora Kauppi, Kurt Lechner (in sostituzione di Antonio López-Istúriz White), Klaus-Heiner Lehne, Alain Lipietz, Antonio Masip Hidalgo, Aloyzas Sakalas e Jaroslav Zvěřina.